

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 06/07/2020

OGGETTO : Piano regolatore generale comunale. Approvazione di fattibilità tecnica ed economica per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di strada di collegamento (già esistente) tra la s.R. 45 della Valle d'Aosta e Rue S. Antoine, costituente adozione di variante non sostanziale al PRGC ai sensi degli artt. 16 e 31 della legge regionale 06 aprile 1998, n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO FINANZIARIO 2020/2022. ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI";
- Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 12.03.2020 ad oggetto: "MODIFICA ASSEGNAZIONE QUOTE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI." IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 12.03.2020 CONTENENTE LA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022" esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 03.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla variazione n. 1 d'urgenza al bilancio di previsione pluriennale e D.U.P.S. 2020/2022;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, concernente la variazione n. 2 al Bilancio di previsione pluriennale e DUPS 2020/2022;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, concernente la variazione n. 3 al Bilancio di previsione pluriennale e DUPS 2020/2022 per conseguenze emergenza Covid- 19;

Premesso che:

- con provvedimento del Segretario Comunale n. 210 del 13.11.2015 si è provveduto alla nomina del coordinatore del ciclo dei lavori pubblici/responsabile unico del procedimento (R.U.P.), nella persona dell'Architetto Claudio ALLIOD, Dipendente di cat. D del Comune di Ayas;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 27/12/2017 recante: "Realizzazione strada di collegamento Rue St. Antoine - Strada Regionale n. 45 della Valle d'Ayas. Affidamento incarico professionale di progettazione. CIG. ZF4218C7B6" esecutiva sono stati incaricati per la progettazione di cui trattasi i seguenti professionisti: Geol. Ilaria Rossetti con studio in Ayas, per la redazione della relazione geologica, geotecnica e studio di compatibilità nonché relazione sismica con relativa analisi in loco, l' Archeologo Claudia De Davide, legale rappresentante della società AKhet Srl con sede a Roisan (AO) per la

redazione della relazione archeologica, e l'Arch. Lévêque Claude con studio in Brusson per la progettazione, coordinamento della sicurezza, pratica catastale e strutturale;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata n. 146 del 29/12/2017 recante: "Impegno di spesa a seguito dell'incarico professionale di progettazione dei lavori di realizzazione di una strada di collegamento Rue St. Antoine – Strada Regionale n. 45 della Valle d'Ayas. CIG ZF4218C7B6." sono stati assunti i relativi impegni di spesa nei confronti dei professionisti interessati;
- l'interesse e la necessità della realizzazione dell'opera viene confermata da parte di questo consesso;

Preso atto che i soggetti incaricati hanno espletato il progetto di fattibilità tecnica ed economica affidatogli presentando, in allegato alla nota di trasmissione pervenuta in data 07/04/2018, registrata al protocollo comunale al n. 2741/VI-5, gli elaborati progettuali necessari con riferimento all'art. 23 del D.Lgs 50/2016;

Visto che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 17.08.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui sopra e allo stesso tempo è stata adottata la Variante non sostanziale al PRG ai sensi degli art. 16 e 31 della l.r. 06 aprile 1998, n. 11;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 in materia di espropriazione per pubblica utilità, con note dal prot. n. 9774/IV-8 al n. 9799/IV-8 è stata inviata apposita comunicazione a tutti proprietari interessati dalla variante al PRG;

Tenuto conto, inoltre, che la Deliberazione di adozione di VNS predetta è stata pubblicata nelle forme previste dall'art. 16 della l.r. 11/1998 e che nei termini previsti sono pervenute:

- numero 3 osservazioni da parte dei privati cittadini;
- nota n. 885 del 24.01.2019 da parte del dipartimento pianificazione territoriale della Regione;

Precisato che, con riferimento alla predetta nota n. 885 del 24.01.2019 con la quale viene osservato che *trattandosi di un nuovo percorso stradale ricadente in zona A di PRG è necessaria la predisposizione di una normativa di attuazione come disposto dai commi 7 e 10, lettera d), punto 4, dell'art. 52bis della l.r. 11/1998*, non si tratta di nuovo percorso stradale ma di viabilità pedonale già esistente a fine XIX secolo, come risulta dall'analisi del catasto d'impianto del 1898 (leggasi comunicazione dell'Assessorato Istruzione e cultura – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali – Patrimonio archeologico- prot. 3632 BC/DRV del 30.05.2018), pertanto non si procederà alla predisposizione di normativa di attuazione;

Considerato che con successiva Deliberazione di Consiglio comunale (la n. 10 del 01.03.2019) si è deliberato, tra l'altro, di non approvare la Variante non sostanziale al PRG ma di riavviare l'iter previsto all'art. 16 della l.r. 11/1998 in quanto l'accoglimento di una delle osservazioni ha comportato la modifica sostanziale del tracciato del sedime stradale;

Considerato che per riavviare la procedura di adozione di variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/1998 è necessario, sulla base del progetto aggiornato, richiedere tutte le autorizzazioni e i pareri necessari sulla base del progetto aggiornato;

Preso atto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal professionista incaricato arch. Claude Lévêque, trasmesso in data 12.12.2019 (ns. rif. prot. n. 9465) ed aggiornato alle modifiche necessarie in recepimento della osservazione presentata da uno dei proprietari delle aree interessate dall'intervento;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato e composto dalle seguenti tavole redatte dall'arch. Claude Leveque:

- 01 .tav1_Fattibilità_Tombiette_VAR10.2019;
- 01 .tav2_Fattibilità_Tombiette_VAR10.2019;
- 03 .tav3_Fattibilità_Tombiette_VAR10.2019;
- 04 .tav4_Fattibilità_Tombiette_VAR10.2019;
- 05 .tav5_relazione_Fattibilità_Tombiette_VAR10.2019;
- 06.tav6_quadroEconomico_Fattibilità_Tombiette_VAR10.2019;

e dalla relazione geologica della geologa Ilaria Rossetti allegati alla presente;

Riacquisito il parere paesaggistico delegato ai sensi dell'art. 2 comma 2bis della l.r. 18/1994 (provvedimento n. 16 del 23.06.2020 prot. n. 4626/VI-3 del 29.06.2020), col quale si intende assunto il parere previsto dall'art. 16 comma 2 della l.r. 11/1998 di competenza delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

Acquisito il provvedimento dirigenziale n. 808 del 03 marzo 2020, adottato dall'Assessorato Ambiente, risorse naturali e corpo forestale- Dipartimento ambiente- Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, col quale è stata assunta la *“dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della Variante non sostanziale al PRG del comune di Brusson funzionale alla realizzazione di una strada di collegamento tra la S.R. 45 e Rue Saint Antoine, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998”*;

Lette le osservazioni pervenute nell'ambito della procedura istruttoria di cui al provvedimento n. 808 del 03 marzo 2020, appena citato, e che si riportano di seguito:

Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio ha formulato le seguenti osservazioni:

“limitatamente agli aspetti di competenza afferenti alla difesa del suolo di cui agli artt. 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, specifica quanto segue.

La variante non sostanziale in oggetto è propedeutica alla realizzazione di un tratto di strada di collegamento tra Rue Saint-Antoine e la strada regionale della Valle d'AYas, per garantire una migliore viabilità della zona.

L'area di intervento non ricade in contesti vincolati, non emergono pertanto motivi ostativi alle opere in progetto.

Si ricorda tuttavia che, per l'approvazione di un'opera pubblica ai sensi dell'art. 31 commi 1 e 2 della l.r. 11/1998, si rende necessaria l'applicazione delle procedure di cui rispettivamente agli articoli 17 e 16 della medesima legge regionale, in virtù della richiamata necessità, espressa dal Codice degli Appalti, di allegare alla documentazione progettuale preliminare le valutazioni di tipo geologico e idrogeologico.

In considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S., redatto dall'arch. Claude Levèque, in relazione alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante non sostanziale al PRG del Comune di Brusson.”;

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali ha formulato le seguenti osservazioni:

"Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio del parere di competenza in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio relativamente alle modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali vigenti riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche sono delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 2, comma 2bis, della l.r. 27 maggio 1994, n. 18 - Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio. Nello specifico, il Responsabile del Servizio associato, assunto il parere vincolante dell'esperto in materia di tutela del paesaggio per il Comune di Brusson, ha già espresso parere favorevole in merito con provvedimento prot. n. 6753 in data 11.01.2019.

Si ritiene, quindi, stante la delega ai Comuni della materia paesaggistica, di non avere la competenza per esprimersi neppure sull'assoggettabilità, o meno, a VAS della variante non sostanziale in oggetto descritta.

Tuttavia, la realizzazione della strada pubblica e le operazioni connesse, comportando scavi ed essendo opere di pubblico interesse, sono soggette al dettato dell'articolo n. 25 del d.lgs. n. 50 del 2016; si rammenta, quindi, che la progettazione deve essere completata da un elaborato di "archeologia preventiva", da trasmettere alla Struttura patrimonio archeologico di questa Soprintendenza per le valutazioni del caso.

Gli interventi non dovranno, comunque, interessare l'edificio classificato documento (B) dal PRG, né le sua area F1 di pertinenza, individuati al catasto al fo. 39, m. 617.;"

Struttura pianificazione territoriale ha formulato le seguenti osservazioni:

"In riferimento alla variante in esame, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, non si evidenziano motivi ostativi alla realizzazione del nuovo tratto stradale a servizio del centro storico di Brusson (loc. La Pila) in quanto un nuovo accesso veicolare permetterebbe una migliore viabilità all'interno dell'abitato provvedendo, pertanto, a contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche.

Tuttavia si esprimono perplessità in merito al dimensionamento delle opere (larghezza della strada e dimensionamento dei muri) in termini di inserimento nel contesto storico (Ad3), auspicando una riduzione della larghezza della carreggiata, in considerazione della viabilità esistente nonché degli effettivi spazi disponibili per l'innesto della nuova viabilità sulla Strada Regionale n. 45 della Val d'Ayas.;"

Riacquisita la relazione, allegata alla presente, inerente la verifica preventiva dell'interesse Archeologico in seguito alla modifica apportata al progetto (ns. rif. prot. n. 4846/VI-3 del 06.07.2020) al fine del rinnovo di richiesta di parere preventivo di cui all'art. 25 del d.lgs. 50/2016;

Tenuto conto che il professionista incaricato Arch. Claude Leveque riferisce di aver sentito telefonicamente la struttura regionale preposta alla verifica preliminare dell'interesse archeologico e che gli stessi funzionari hanno anticipato informalmente l'assenza di prescrizioni operative come da precedente nota (prot.n. 3632/BC/DRV del 30.05.2018);

Precisato che verrà inoltrata comunque richiesta all'Assessorato regionale competente la richiesta di valutazione all'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016;

Verificata la coerenza del progetto al Piano territoriale Paesistico (PTP);

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della l.r. 11/1998, l'atto di approvazione della variante non sostanziale costituirà dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici;

Ritenuto necessario, ai sensi degli articoli 8 *"(Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici)* e 9 *(Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici)* della l.r. 2 luglio 2004 n. 11, ai sensi dell'art. 31 *(Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane)* della l.r. 11/1998, procedere nuovamente a:

- ai sensi dell’art. 8 della l.r. 11/2004, sottoporre l’area interessata dall’intervento a vincolo preordinato all’espropriazione che si intenderà apposto appena la VNS in esame sarà divenuta efficace;
- ai sensi dell’art. 9 comma 3 della l.r. 11/2004, reinoltrare l’avviso di avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all’espropriazione;
- ai sensi dell’art. 31 della l.r. 11/1998, approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento che costituisce adozione di variante non sostanziale, a cui si applica la procedura prevista dall’art. 16 della l.r. 11/1998;

Preso atto della validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio- Urbanistica Edilizia Privata ed Espropriazione rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale, comma 2;

Dato atto della propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art 12 dello Statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della l.r. 19.8.1998, n. 46;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **di approvare** in linea tecnica ai sensi dell’art. 31 comma 2 della l.r. 11/1998 il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di strada di collegamento (già esistente) tra la S.R. 45 della Valle Ayas e Rue St. Antoine, composto dagli elaborati elencati in premessa e allegati alla presente, redatto dell’Arch. Lévêque Claude di Brusson (AO), dal geol. Ilaria Rossetti e dall’Arch. Claudia De Davide, il cui ammontare dei lavori ammonta a complessivi € 212.440,80;
2. **di dare atto** che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sopracitato, poichè riguarda un’area che il PRG non destina a servizi pubblici, costituisce adozione di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 16 della l.r. 11/1998;
3. **di dare atto** che l’atto di approvazione della variante non sostanziale costituirà dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici;
4. **di adottare** la variante non sostanziale al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 con la quale si prevede la *realizzazione di una strada di collegamento (già esistente) tra la S.R. 45 della Valle Ayas e Rue St. Antoine*”;
5. **di dare atto** che ai sensi dell’art. 8 commi 1 e 2 della legge regionale n. 11/2004, l’adozione della variante non sostanziale al PRG è finalizzata a sottoporre i beni interessati dall’intervento a vincolo di inedificabilità preordinato all’espropriazione, il quale si intenderà apposto quando sarà divenuto efficace l’atto di approvazione della variante stessa;
6. **di trasmettere** la presente deliberazione all’ufficio preposto, affinché provveda ai successivi adempimenti previsti dall’art. 16 della l.r. 11/1998 e dall’art. 9 comma 3 della l.r. 11/2004 ovvero:

- pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul proprio sito web della variante per quarantacinque giorni consecutivi;
 - deposito in pubblica visione presso gli uffici di competenza per quarantacinque giorni consecutivi e contestuale trasmissione di copia della variante adottata alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni;
 - inoltro ai proprietari delle aree interessate dall'intervento di avviso contenete avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
7. **di prendere atto** *che chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto e che le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.*

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GROSJACQUES Giulio

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Roberta TAMBURINI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, li 23/07/2020

F.to
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
